



Città di Spoleto®

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 100 DEL 26/07/2021**

Unità proponente: Ufficio ICI - IMU - TASI

Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE VARIAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021.

In data 26/07/2021 alle ore 10.45 nell'Ufficio del Commissario Straordinario del palazzo comunale erano presenti:

Nominativo	Carica	presente
Dott.ssa Tombesi Tiziana	Commissario Straordinario	SI
Giuliano Antonini	Segretario Supplente	SI

Città di Spoleto

Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG) - Regione Umbria - Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246
C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544 Sito internet: www.comune.spoleto.pg.it PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 161 DEL
21/07/2021

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 100 DEL 26/07/2021

Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane

OGGETTO:	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE VARIAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021.
-----------------	---

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per la provvisoria amministrazione dell'Ente
ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 del D.Lgs. 267/2000

tenuto conto che:

- con decreto del 12/03/2021 (Prot. U-0026767) del Prefetto della Provincia di Perugia, il Consiglio Comunale di Spoleto, eletto a seguito delle consultazioni amministrative del 10 giugno 2018, è sospeso, nelle more di emanazione del decreto di scioglimento;
- che il Prefetto Dott.ssa Tiziana Tombesi è nominato Commissario Prefettizio del Comune di Spoleto per la provvisoria amministrazione dell'Ente, con i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
- con decreto del 01/04/2021 del Presidente della Repubblica Italiana, è decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Spoleto, ed è nominata la Dott.ssa Tiziana Tombesi quale Commissario Straordinario del Comune di Spoleto, fino all'insediamento degli organi ordinari (notificato al Comune di Spoleto a mezzo posta elettronica certificata, dalla Prefettura di Perugia, in data 09/04/2021 assunto al protocollo dell'Ente con n. A-0019770-2021);

premesse che:

- l'art. 53, comma 16, L. n.388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, L. n.448/2001, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote, tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate, è fissato entro la data determinata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Questi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, L. n. 296/2006 (finanziaria 2007), integrando senza abrogare la richiamata disposizione dell'art. 27, comma 8, L. n.448/2001, ha previsto il termine per la deliberazione di aliquote e tariffe dei tributi di competenza degli enti locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639,

Città di Spoleto

Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG) - Regione Umbria - Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246
C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544 Sito internet: www.comune.spoleto.pg.it PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 161 DEL
21/07/2021

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 100 DEL 26/07/2021

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”;

richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

viste tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

richiamato l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

richiamato il Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28/09/2020;

visto il **documento istruttorio** allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

dato atto che:

- il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Dott. Fabrizio Scimiterna ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241;
- il Dirigente proponente del presente procedimento è il Dott. Giuliano Antonini;

richiamati:

- il Decreto Sindacale n. 27 del 22.05.2019 con il quale sono stati nominati i responsabili delle direzioni e conferiti gli incarichi dirigenziali;
- il decreto sindacale n. 66 del 14 novembre 2019 con il quale il Dott. Giuliano Antonini è stato nominato Dirigente alla Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane;
- il Decreto Commissariale n. 14 del 1 aprile 2021 con il quale è stato confermato al Dott. Giuliano Antonini il predetto incarico dirigenziale;

Città di Spoleto

Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG) - Regione Umbria - Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246
C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544 Sito internet: www.comune.spoleto.pg.it PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 161 DEL
21/07/2021

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 100 DEL 26/07/2021

richiamata la Deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 06/02/2020 con la quale è stata attribuita al Dott. Fabrizio Scimiterna la nomina di Funzionario Responsabile della nuova IMU – ai sensi dell’articolo 1 della L. 147 del 27/12/2013 commi da 639 a 731 ART.;

acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile dell’area competente;

ritenuto che il presente atto sia di competenza del Consiglio comunale;

rilevato che il presente atto è adottato dal Commissario Straordinario, ai sensi della normativa vigente;

visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

delibera

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare il **documento istruttorio** allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare la variazione delle aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2021, così come elencate nella tabella del documento istruttorio e di seguito riportate:

Descrizione immobili	Aliquote IMU 2021
Abitazione principale e sue pertinenze: ai sensi dell’art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell’abitazione principale non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.	ESENTI
Sono assimilate alle abitazioni principali ai sensi delle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della L. 160/2019: 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa	ESENTI

Città di Spoleto

Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG) - Regione Umbria - Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246
C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544 Sito internet: www.comune.spoleto.pg.it PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 161 DEL
21/07/2021

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 100 DEL 26/07/2021

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019).
Detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

0,60%

Città di Spoleto

Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG) - Regione Umbria - Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246
C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544 Sito internet: www.comune.spoleto.pg.it PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it



Città di Spoleto®

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 161 DEL
21/07/2021

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 100 DEL 26/07/2021

Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019).	0,10%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019).	0,00%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (art. 1, comma 753, della L. n. 160/2019).	1,06% di cui 0,76% a favore Stato e 0,30% a favore del Comune
Unità immobiliari , fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e loro pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). E' prevista una riduzione dell'imponibile del 50% ai sensi del comma 10 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 se il comodante: a) risiede nello stesso Comune del Comodatario; b) non possiede altri immobili abitativi in Italia (risoluzione ministeriale n. 1/df del 17 febbraio 2016) ad eccezione della propria abitazione di residenza, che deve essere ubicata nello stesso Comune e non deve essere classificata nella categoria catastale A1/A8/A9; c) registra il contratto presso l'Agenzia delle Entrate. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.	1,00%
Immobili ad uso abitativo locati a canone agevolato e concordato (L. 431/1998). Ferma l'aliquota ordinaria/generica del 1,06% applicabile a TUTTI i contratti di Locazione, per la SOLA categoria dei Contratti a Canone Agevolato e Concordato viene deliberata l'Aliquota agevolata dell' 1,00% che, a sua volta, viene ulteriormente ridotta del 25% ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1,	1,00% (aliquota agevolata rispetto a quella base/generica del 1,06%, ulteriormente ridotta allo 0,75%)

Città di Spoleto

Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG) - Regione Umbria - Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246
C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544 Sito internet: www.comune.spoleto.pg.it PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 161 DEL
21/07/2021

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 100 DEL 26/07/2021

<p>c. 760 della L. n. 160/2019, confermativo della riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone agevolato e concordato già previsto dall'art. 1, c. 53 della L. n. 208/2015. Precisando e dando atto di quanto segue: <u>L'aliquota ridotta (1,00%) rispetto a quella base (1,06%) e l'ulteriore riduzione del 25% (e così per un'aliqu. Definitiva pari allo 0,75%) è applicabile ESCLUSIVAMENTE nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ovvero:</u> 1) L'affittuario deve aver trasferito la residenza anagrafica presso l'immobile oggetto della locazione. 2) I contratti devono essere muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale. 3) Per la stipula dei contratti occorre la partecipazione di una delle organizzazioni firmatarie degli accordi territoriali. 4) I suddetti contratti a canone agevolato e concordato debbono essere debitamente quanto obbligatoriamente registrati presso la competente Agenzia delle Entrate. Il venir meno anche di uno solo dei requisiti appena elencati, è ostativo all'applicazione dell'aliquota agevolata dell'1,00% e dell'ulteriore riduzione del 25% (ergo DELL'ALiquota DEFINITIVA APPLICABILE DELLO 0,75%). In tal caso l'imposta sarà calcolata utilizzando l'aliquota base/generica dell'1,06%, alla quale non potrà essere applicata alcuna riduzione.</p>	<p><u>applicando la percentuale di riduzione del 25% - Legge di stabilità 2016)</u></p>
<p><u>Tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 (art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019), nonché altri fabbricati senza distinzione.</u></p>	<p><u>1,06 %</u></p>
<p>Terreni Agricoli (art. 1, comma 752, della L. n. 160/2019)</p>	<p><u>ESENTI</u></p>
<p>Aree edificabili (art. 1, comma 741 lett. d), della L. n. 160/2019)</p>	<p><u>1,06%</u></p>

4. di confermare i valori di riferimento delle aree fabbricabili, così come approvati con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 149 del 01/06/2011, come modificata con la n. 304 del 11/11/2011 e successivamente con la n. 347 del 15/12/2011 (tabelle n. 7/7^a allegate ai richiamati atti deliberativi), nonché, quelli deliberati con atto di Giunta Comunale n. 298 del 11/10/2019 e con delibera del

Città di Spoleto

Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG) - Regione Umbria - Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246
C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544 Sito internet: www.comune.spoleto.pg.it PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 161 DEL
21/07/2021

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 100 DEL 26/07/2021

Commissario Prefettizio n. 3 del 24/3/2021, ricadenti nella variante al PRG - fase strutturale - adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 04/02/2019 (e successiva n. 2 del 06/03/2020 riferita alle ulteriori osservazioni) ed approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 04/02/2021;

5. di stabilire che le aliquote deliberate con il presente atto dovranno essere applicate con effetto retroattivo a far data dal 1° gennaio 2021. Pertanto, i contribuenti che in acconto hanno effettuato i pagamenti calcolando l'imposta utilizzando le aliquote approvate con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 19/04/2021, dovranno provvedere ad effettuare il saldo con conguaglio entro la data del 16/12/2021 utilizzando le aliquote riportate nella tabella di cui al punto 3 del presente dispositivo;

6. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Commissario Straordinario del Comune di Spoleto
Dott.ssa Tiziana Tombesi

Città di Spoleto

Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG) - Regione Umbria - Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246
C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544 Sito internet: www.comune.spoleto.pg.it PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 161**

Ufficio Proponente: **Ufficio ICI - IMU - TASI**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE VARIAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio ICI - IMU - TASI)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/07/2021

Il Responsabile di Settore

Giuliano Antonini

Parere Contabile

Ufficio Bilancio e Programmazione

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/07/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Giuliano Antonini



Città *di* Spoleto®

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 100 DEL 26/07/2021**

IL Segretario Supplente	IL Commissario Straordinario
Giuliano Antonini	Dott.ssa Tombesi Tiziana

Città *di* Spoleto

Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG) - Regione Umbria - Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246
C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544 Sito internet: www.comune.spoleto.pg.it PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it



Città di Spoleto™

Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane
Servizio Tributi

Pag. 1 di 11

DOCUMENTO ISTRUTTORIO AFFERENTE L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE VARIAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021.

premesse che:

- l'art. 151 D.Lgs. n. 267/2000, dispone che gli enti deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ma il termine può essere differito con apposito Decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 art 30 comma 4 - Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e' ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- l'art. 52 comma 2 lettera b) del Decreto Legge 73/2021, dispone che per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 luglio 2021. Fino al termine di cui al primo periodo e' autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
- l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";

richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

dato atto che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre



UNI EN ISO 14001:2015



CERTIFIED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

Città di Spoleto – Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG)

Tel. +39 07432181 Fax +39 0743218246

C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544

www.comune.spoleto.pg.it | PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it

www.facebook.com/comunedispoletto | www.twitter.com/comunedispoletto

www.pinterest.com/comunedispoletto | www.instagram.com/comunedispoletto

www.youtube.com/comunespoletto



Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'Educazione, la Scienza e la Cultura



I Longobardi in Italia
I luoghi del potere (568-774 d.C.)



Città di Spoleto™

Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane
Servizio Tributi

Pag. 2 di 11

i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Tale riduzione si applica



Città di Spoleto – Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG)

Tel. +39 07432181 Fax +39 0743218246

C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544

www.comune.spoleto.pg.it | PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it

www.facebook.com/comunedispoletto | www.twitter.com/comunedispoletto

www.pinterest.com/comunedispoletto | www.instagram.com/comunedispoletto

www.youtube.com/comunespoletto



Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'Educazione, la Scienza e la Cultura



I Longobardi in Italia
I luoghi del potere (568-774 d.C.)



Città di Spoleto™

Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane
Servizio Tributi

Pag. 3 di 11

solamente alle aliquote deliberate dall'Ente per i contratti a canone agevolato e concordato regolarmente registrati e a nessun'altra aliquota generica. La riduzione si applica all'unica aliquota deliberata dall'Ente per i contratti a canone agevolato e concordato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ovvero:

- 1) l'affittuario deve aver trasferito la residenza anagrafica presso l'immobile oggetto della locazione.
- 2) i contratti devono essere muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale.
- 3) Per la stipula dei contratti a canone concordato occorre la partecipazione di una delle organizzazioni firmatarie dell'accordo territoriale.

considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

richiamato l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: "a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà;

ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1,



Città di Spoleto – Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG)

Tel. +39 07432181 Fax +39 0743218246

C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544

www.comune.spoleto.pg.it | PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it

www.facebook.com/comunedispoletto | www.twitter.com/comunedispoletto

www.pinterest.com/comunedispoletto | www.instagram.com/comunedispoletto

www.youtube.com/comunespoletto



Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'Educazione, la Scienza e la Cultura



I Longobardi in Italia
I luoghi del potere (568-774 d.C.)



Città di Spoleto™

Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane
Servizio Tributi

Pag. 4 di 11

comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

dato atto che l'art. 1, comma 1115, della L. 178/2020 ha modificato l'art. 48, comma 16, del D.L. 189/2016 ed ha prorogato il termine di durata dell'esenzione dei fabbricati inagibili per effetto del sisma 2016 dal 31/12/2020 al 31/12/2021.

dato atto che in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati adottati i seguenti provvedimenti normativi aventi effetti sull'IMU 2021:

- Decreto Legge n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13/10/2020, il cui art. 78, comma 3 ha stabilito che non è dovuta l'IMU per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rien-



Città di Spoleto – Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG)

Tel. +39 07432181 Fax +39 0743218246

C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544

www.comune.spoleto.pg.it | PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it

www.facebook.com/comunedispoletto | www.twitter.com/comunedispoletto

www.pinterest.com/comunedispoletto | www.instagram.com/comunedispoletto

www.youtube.com/comunespoletto



Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'Educazione, la Scienza e la Cultura



I Longobardi in Italia
I luoghi del potere (568-774 d.C.)



Città di Spoleto™

Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane
Servizio Tributi

Pag. 5 di 11

tranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari (individuati nei soggetti passivi, da art. 9-ter, comma 1, del Decreto Legge n. 137 del 28/10/2020, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 176 del 18/12/2020) siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

- Legge n. 178 del 30/12/2020, il cui art. 1, comma 599 ha stabilito che non è dovuta la prima rata IMU 2021 relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed and breakfast*, dei *residence* e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night club* e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

dato atto altresì che l'art. 6 - sexies comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la Legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 testualmente statuisce che in considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4 (contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici). Il successivo comma 2 dispone altresì che l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a



Città di Spoleto – Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG)

Tel. +39 07432181 Fax +39 0743218246

C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544

www.comune.spoleto.pg.it | PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it

www.facebook.com/comunedispoletto | www.twitter.com/comunedispoletto

www.pinterest.com/comunedispoletto | www.instagram.com/comunedispoletto

www.youtube.com/comunespoletto



Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'Educazione, la Scienza e la Cultura



I Longobardi in Italia
I luoghi del potere (568-774 d.C.)



Città di Spoleto™

Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane
Servizio Tributi

Pag. 6 di 11

conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. La disposizione riferita al "prospetto delle aliquote" decorrerà soltanto in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756 (ad oggi non ancora emanato), come previsto dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020 ;

- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.

- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

richiamato, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

richiamato il Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28/09/2020;

tenuto conto che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 19/04/2021, per l'anno 2021, sono state confermate le stesse aliquote IMU deliberate per il 2020;

preso atto che dallo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 in corso di predisposizione, emerge un disavanzo di amministrazione di € 1.013.365,50;

preso atto che a seguito dell'analisi dell'istruttoria operata dalla Corte dei conti sezione regionale Umbria in relazione ai rendiconti degli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019 è emersa la coerenza di effettuare l'accantonamento ad FCDE di un maggior numero dei capitoli di entrata rispetto a quelli fino ad oggi



Città di Spoleto – Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG)

Tel. +39 07432181 Fax +39 0743218246

C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544

www.comune.spoleto.pg.it | PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it

www.facebook.com/comunedispoletto | www.twitter.com/comunedispoletto

www.pinterest.com/comunedispoletto | www.instagram.com/comunedispoletto

www.youtube.com/comunespoletto



Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'Educazione, la Scienza e la Cultura



I Longobardi in Italia
I luoghi del potere (568-774 d.C.)



Città di Spoleto™

Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane
Servizio Tributi

Pag. 7 di 11

assoggettati, con il conseguente incremento annuale di oltre 100 mila € dell'accantonamento da effettuare in sede di bilancio di previsione;

ritenuto pertanto necessario, nell'ambito delle politiche da adottare per il ripiano del disavanzo ai sensi dell'art. 188 TUEL e per il conseguimento degli equilibri di bilancio 2021 – 2023, procedere ad un incremento delle aliquote fino al livello massimo, fatta eccezione per gli immobili ad uso abitativo locati a canone agevolato e quelli concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, per i quali è stata prevista un'aliquota dell'1,00%, così come riportate nella tabella che segue:

Descrizione immobili	Aliquote IMU 2021
Abitazione principale e sue pertinenze: ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale non costituisce presupposto dell'imposta, <u>salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.</u>	ESENTI
Sono assimilate alle abitazioni principali ai sensi delle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della L. 160/2019: 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.	ESENTI



UNI EN ISO 14001:2015



CERTIFIED ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT SYSTEM

Città di Spoleto – Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG)

Tel. +39 07432181 Fax +39 0743218246

C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544

www.comune.spoleto.pg.it | PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it

www.facebook.com/comunedispoletto | www.twitter.com/comunedispoletto

www.pinterest.com/comunedispoletto | www.instagram.com/comunedispoletto

www.youtube.com/comunespoletto



Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'Educazione, la Scienza e la Cultura



I Longobardi in Italia
I luoghi del potere (568-774 d.C.)



Città di Spoleto™

Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane
Servizio Tributi

Pag. 8 di 11

<p><u>Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze</u> (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019).</p> <p><u>Detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze</u> (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;</p>	<p><u>0,60%</u></p>
<p><u>Fabbricati rurali ad uso strumentale</u> (art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019).</p>	<p><u>0,10%</u></p>
<p><u>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita</u>, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019).</p>	<p><u>0,00%</u></p>
<p><u>Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D</u> (art. 1, comma 753, della L. n. 160/2019).</p>	<p><u>1,06%</u></p> <p><u>di cui 0,76% a favore Stato e 0,30 % a favore del Comune</u></p>
<p><u>Unità immobiliari</u>, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, <u>e loro pertinenze concesse in comodato</u> dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</p> <p>E' prevista una <u>riduzione dell'imponibile del 50%</u> ai sensi del comma 10 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 se il comodante:</p> <p>a) risiede nello stesso Comune del Comodatario;</p> <p>b) non possiede altri immobili abitativi in Italia (risoluzione ministeriale n. 1/df del 17 febbraio 2016) ad eccezione della propria abitazione di residenza, che deve essere ubicata nello stesso Comune e non deve essere classificata nella categoria catastale A1/A8/A9;</p>	<p><u>1,00%</u></p>



Città di Spoleto – Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG)

Tel. +39 07432181 Fax +39 0743218246

C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544

www.comune.spoleto.pg.it | PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it

www.facebook.com/comunedispoletto | www.twitter.com/comunedispoletto

www.pinterest.com/comunedispoletto | www.instagram.com/comunedispoletto

www.youtube.com/comunespoletto



Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'Educazione, la Scienza e la Cultura



I Longobardi in Italia
I luoghi del potere (568-774 d.C.)



Città di Spoleto™

**Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane
Servizio Tributi**

Pag. 9 di 11

<p>c) registra il contratto presso l’Agenzia delle Entrate. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</p>	
<p><u>Immobili ad uso abitativo locati a canone agevolato e concordato (L. 431/1998).</u> Ferma l’aliquota ordinaria/generica del 1,06% applicabile a TUTTI i contratti di Locazione, per la SOLA categoria dei Contratti a Canone Agevolato e Concordato viene deliberata l’Aliquota agevolata dell’1,00% che, a sua volta, viene ulteriormente ridotta del 25% ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, c. 760 della L. n. 160/2019, confermativo della riduzione del 25% dell’imposta per gli immobili locati a canone agevolato e concordato già previsto dall’art. 1, c. 53 della L. n. 208/2015. Precisando e dando atto di quanto segue: <u>L’aliquota ridotta (1,00%) rispetto a quella base (1,06%) e l’ulteriore riduzione del 25% (e così per un’aliq. Definitiva pari allo 0,75%) è applicabile ESCLUSIVAMENTE</u> nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento di disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), <u>ovverossia:</u> 1) L’affittuario deve aver trasferito la residenza anagrafica presso l’immobile oggetto della locazione. 2) I contratti devono essere muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale. 3) Per la stipula dei contratti occorre la partecipazione di una delle organizzazioni firmatarie degli accordi territoriali. 4) I suddetti contratti a canone agevolato e concordato debbono essere debitamente quanto obbligatoriamente registrati presso la competente Agenzia delle Entrate. Il venir meno anche di uno solo dei requisiti appena elencati, è ostativo all’applicazione dell’aliquota agevolata dell’1,00% e dell’ulteriore riduzione del 25% (ergo DELL’ALIQUTA DEFINITIVA APPLICABILE DELLO 0,75%). In tal caso l’imposta sarà calcolata utilizzando l’aliquota base/generica dell’1,06%, alla quale non potrà essere applicata alcuna riduzione.</p>	<p><u>1,00%</u> (aliquota agevolata rispetto a quella base/generica del <u>1,06%</u>, ulteriormente ridotta allo <u>0,75%</u> applicando la percentuale di riduzione del <u>25%</u> - Legge di stabilità 2016)</p>
<p><u>Tutti gli altri immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753</u> (art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019), <u>nonché altri fabbricati senza distinzione.</u></p>	<p><u>1,06 %</u></p>
<p>Terreni Agricoli (art. 1, comma 752, della L. n. 160/2019)</p>	<p><u>ESENTI</u></p>
<p>Aree edificabili (art. 1, comma 741 lett. d), della L. n. 160/2019)</p>	<p><u>1,06%</u></p>



UNI EN ISO 14001:2015



CERTIFIED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

Città di Spoleto – Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG)

Tel. +39 07432181 Fax +39 0743218246

C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544

www.comune.spoleto.pg.it | PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it

www.facebook.com/comunedispoletto | www.twitter.com/comunedispoletto

www.pinterest.com/comunedispoletto | www.instagram.com/comunedispoletto

www.youtube.com/comunespoletto



Organizzazione delle Nazioni Unite
per l’Educazione, la Scienza e la Cultura



I Longobardi in Italia
I luoghi del potere (568-774 d.C.)



Città di Spoleto™

Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane
Servizio Tributi

Pag. 10 di 11

ritenuto altresì, opportuno confermare i valori di riferimento delle aree fabbricabili, così come approvati con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 149 del 01/06/2011, come modificata con la n. 304 del 11/11/2011 e successivamente con la n. 347 del 15/12/2011 (tabelle n. 7/7^a allegate ai richiamati atti deliberativi), nonché, quelli deliberati con atto di Giunta Comunale n. 298 del 11/10/2019 e con delibera del Commissario Prefettizio n. 3 del 24/3/2021, ricadenti nella variante al PRG - fase strutturale - adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 04/02/2019 (e successiva n. 2 del 06/03/2020 riferita alle ulteriori osservazioni) ed approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 04/02/2021;

richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756;

verificato che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato, né risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757;

considerato che l'Ente adempirà all'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756;

atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;



Città di Spoleto – Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG)

Tel. +39 07432181 Fax +39 0743218246

C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544

www.comune.spoleto.pg.it | PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it

www.facebook.com/comunedispoletto | www.twitter.com/comunedispoletto

www.pinterest.com/comunedispoletto | www.instagram.com/comunedispoletto

www.youtube.com/comunespoletto



Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'Educazione, la Scienza e la Cultura



I Longobardi in Italia
I luoghi del potere (568-774 d.C.)



Città di Spoleto™

**Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane
Servizio Tributi**

Pag. 11 di 11

Per l'effetto e sulla scorta di quanto sopra argomentato, si rende necessario approvare la variazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2021, le quali dovranno essere applicate con effetto retroattivo a far data dal 1° gennaio 2021. Pertanto, i contribuenti che in acconto hanno effettuato i pagamenti calcolando l'imposta utilizzando le aliquote approvate con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 19/04/2021, dovranno provvedere ad effettuare il saldo con conguaglio entro la data del 16/12/2021 utilizzando le aliquote riportate nella tabella di cui sopra.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fabrizio Scimiterna ()*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



UNI EN ISO 14001:2015



CERTIFIED ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT SYSTEM

Città di Spoleto – Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG)

Tel. +39 07432181 Fax +39 0743218246

C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544

www.comune.spoleto.pg.it | PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it

www.facebook.com/comunedispoletto | www.twitter.com/comunedispoletto

www.pinterest.com/comunedispoletto | www.instagram.com/comunedispoletto

www.youtube.com/comunespoletto



Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'Educazione, la Scienza e la Cultura



I Longobardi in Italia
I luoghi del potere (568-774 d.C.)